Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22

Note

(1) Il testo vigente dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente:
"*La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.*
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

Il testo in questione è stato introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha integralmente sostituito l'articolo 117 della Costituzione.
Il testo dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione (prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale 3/2001) era il seguente:
"*La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali ; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di Enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.*
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
(1bis) L'articolo 1, comma 16, legge 21 dicembre 2001, n. 443 ("Legge Lunardi"), prevede che la Pubblica amministrazione copra "*il fabbisogno annuale di manufatti in plastica riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso*".
L'articolo 52, comma 14, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2001) stabilisce che la Pubblica amministrazione, per le sue autovetture, riservi una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti pari ad almeno il venti per cento del totale.
L'articolo 52, comma 56, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2001) stabilisce che la Pubblica amministrazione copra il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al trenta per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine, la medesima disposizione, prevede la propedeutica emanazione di un Dm che definisca il "*materiale riciclato*" (provvedimento emanato: si veda il DmAmbiente 8 maggio 2003, n. 203, recante "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo") e di conseguenti leggi regionali (entro il 31 marzo 2002).
(2) Le parole in **neretto** sono state aggiunge dall'articolo 1, comma 2, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(3) Il titolo della legge 8 giugno 1990, n. 142 è il seguente "*Ordinamento delle autonomie locali*".

La legge 142/1990 è stata abrogata dall'articolo 274 del Dlgs 18 agosto 2002, n. 267 ("*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*").
(4) Tale termine è stato prorogato per la prima volta dal Dl 500/1999 (convertito in legge 33/2000) "sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001" (la direttiva 1999/31/Ce è stata attuata con Dlgs 13 gennaio 2003 n. 36. L'articolo 7, comma 5 del Dlgs in questione ha demandato ad un apposito Dm la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. In attuazione dell'articolo in questione, sono stati emanati: il DmAmbiente 13 marzo 2003, ed il DmAmbiente 3 agosto 2005, che ha abrogato il precedente Dm).
Tale ultimo termine è ora stato ulteriormente differito dal Dl 16 luglio 2001, n. 286 (convertito in legge 335/2001) che così dispone: "Il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 33, è differito fino all'adozione delle norme previste dai medesimi articoli e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e l) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.". Tale termine ulteriore è scaduto il 22 agosto 2002. Le Regioni sono intervenute con lo strumento dell'"intesa".
(5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 3, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(5bis) L'articolo 5, commi 6 e 6 bis del Dlgs 22/1997 è stato abrogato dall'articolo 17, comma 6, del Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti", con decorrenza 27 marzo 2003.
(5ter) Il Dl 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modifiche nella legge 8 agosto 2002, n. 178, non ha modificato il testo del provvedimento, ma ha introdotto nell'ordinamento una interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" qui contenuta.
Si riporta qui il testo dell'articolo 14 del Dl 138/2002.
Articolo 14
"Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.
2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22."
<u>Attenzione</u>: la sentenza Corte di Giustizia Ue 11 novembre 2004, causa C-457/02 ha statuito che

l'interpretazione della definizione di rifiuto dettata dall'articolo 14 del decreto legge n. 138/02 "si risolve manifestamente nel sottrarre alla qualifica come rifiuto residui di produzione o di consumo che invece corrispondono alla definizione sancita dall'articolo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 75/442", posto che i residui di consumo in questione "non sono riutilizzati in maniera certa e senza previa trasformazione nel corso di un medesimo processo di produzione o di utilizzazione, ma sono sostanze o materiali di cui i detentori si sono disfatti. Essi, quindi, conservano la qualifica di rifiuti finché non siano effettivamente riciclati in prodotti".
(6) Le parole ~~barrate~~ sono state soppresse dall'articolo 12, comma 1, legge 23 marzo 2001, n. 93.
(7) Numero così sostituito dall'articolo 1, comma 4, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(8) Numero soppresso dall'articolo 1, comma 5, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(8bis) Testo così modificato dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione".
(8ter) Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge 28 dicembre 2001, n. 443 ("Legge Lunardi"), come modificato dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge Comunitaria 2003), tale lettera si interpreta nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del Dlgs 22/1997 solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a Via ovvero, qualora non sottoposto a Via, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'Arpa, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
Il successivo comma 18 dispone che "*il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore*."
Il successivo comma 19 (come modificato dalla legge 306/2003) dispone che "*per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a Via, parere dell'Arpa, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.*
Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione".
(8quater) Lettera così modificata da Dl 7 marzo 2002, n. 22, convertito con modifiche nella legge 6 maggio 2002, n. 82.
(8quinquies) Lettera aggiunta dal Dl 28 dicembre 2001, n. 452, e modificata da legge 31 luglio 2002, n. 179.
(9) Le parole in **neretto** sono state aggiunge dall'articolo 1, comma 6, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(10) Lettera così modificata dall'articolo 1, comma 7, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(10bis) Lettera aggiunta dall'articolo 23, comma 1 lettera b) della legge 31 luglio 2002, n. 179.
(11) Lettera soppressa dall'articolo 1, comma 8, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(12) Lettera aggiunta dall'articolo 10, comma 1, legge 23 marzo 2001, n. 93.
(12bis) Si veda nota 8bis

(13) Il titolo del Dm 25 ottobre 1999, n. 471 è il seguente: "*Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni*".
(14) Lettera aggiunta dall'articolo 10, comma 1, legge 23 marzo 2001, n. 93.
(14 bis) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del Dl 7 marzo 2002, n. 22, convertito con modifiche nella legge 6 maggio 2002, n. 82.
(14ter) Testo così modificato dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione".
(15) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 9, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(16) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 22, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(17) Le parole in **neretto** sono state aggiunge dall'articolo 1, comma 10, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(18) Lettera così modificata dall'articolo 1, commi 11 e 12, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(18bis) Testo così modificato dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione".
(19) Il testo dell'articolo 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome) della legge 23 agosto 1988, n. 400 ("*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*") è il seguente:
"*1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.*
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai Presidenti delle Regioni a statuto speciale e ordinario e dai Presidenti delle Province autonome.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle Regioni o delle Province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle Regioni o delle Province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le Regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,

previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-Regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le Regioni e Province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome".
(20) Si tratta del Dm 4 agosto 1998, n. 372 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 47, 12/98).
(21) Il titolo del Dl 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 è il seguente: "*Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali*". Il Dl è stato abrogato dall'articolo 56, comma 1, lettera *c)* del presente decreto ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-*quinquies*.
(22) Il titolo della legge 25 gennaio 1994, n. 70 è il seguente: "*Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione di audit ambientale*".
(23) Le parole ~~barrate~~ sono state soppresse dall'articolo 1, comma 16, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(24) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 13, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(25) Per il titolo si veda la nota 22.
(26) Il testo dell'articolo 2135 ("*Imprenditore agricolo*") del Codice civile è il seguente:
"*È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
(27) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 1, commi 14 e 15, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(28) Il testo dell'articolo 2083 ("*Piccoli imprenditori*") del Codice civile è il seguente:
"*Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia*".
(29) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 16, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(30) Per il titolo si veda la nota 22.
(31) Il testo dell'articolo 2 *("Presentazione del modello unico di dichiarazione")*, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (per il titolo si veda la nota 22) è il seguente:
"*2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse Amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)*".
(32) Si veda la nota 20.
(33) Le parole ~~barrate~~ sono state soppresse dall'articolo 1, comma 16, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(34) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 17, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.

(35) Le parole ~~barrate~~ sono state soppresse dall'articolo 1, comma 18, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(36) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 19, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(37) La direttiva 93/38/Cee del Consiglio, del 14 giugno 1993, coordinava le procedure di appalto degli Enti erogatori di acqua e di energia, degli Enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli Enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. La direttiva in questione è stata abrogata dall'articolo 73 della direttiva 2004/17/Ce, recante "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali".
(38) Il titolo del Dlgs 17 marzo 1995, n. 158 è il seguente: "*Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi*".
(39) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 20, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(40) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 21, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(41) Si tratta del Dm 1° aprile 1998, n. 148 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 42, 6/98).
(42) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 1, commi 22, 23, 24 e 25, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(42bis) Lettera aggiunta dall'articolo 23, comma 1 lettera c) della legge 31 luglio 2002, n. 179.
(43) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 4, comma 23, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(44) Si tratta del Dm 1° aprile 1998, n. 145 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 42, 6/98).
(45) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 26, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(46) Il regolamento CEE n. 259/93, del Consiglio del 1° febbraio 1993, è relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
(47) L'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 46) figura nel Titolo V (relativo alle importazioni di rifiuti nella Comunità), Capitolo A (relativo ai rifiuti destinati allo smaltimento) del medesimo regolamento. Il testo è il seguente:
"*1. Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento, tranne quelle provenienti:*
a) da Paesi EFTA aderenti alla convenzione di Basilea;
b) da altri Paesi
- aderenti alla convenzione di Basilea, o
- con cui la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che garantiscano che le operazioni di smaltimento sono effettuate in un centro autorizzato e secondo i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;
- che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento, compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che contemplino le medesime garanzie di cui sopra e garantiscano che i rifiuti provengono dal Paese di spedizione e che lo smaltimento verrà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento oppure dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi ai sensi del secondo trattino della presente lettera, oppure
- che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.
2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in casi eccezionali, per lo smaltimento di rifiuti specifici, qualora tali rifiuti non vengano gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione. Gli accordi in questione devono essere conformi alle condizioni stabilite nel

paragrafo 1, lettera b), terzo trattino del presente articolo, e devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla loro data di messa in applicazione.
3. I Paesi di cui al paragrafo 1, lettera b) sono tenuti a presentare preventivamente una richiesta debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro di destinazione in considerazione del fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. L'autorità competente di destinazione vieta l'introduzione di rifiuti nella zona di giurisdizione se ha motivo di ritenere che essi non vi saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti".
(48) Il testo dell'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 46) è il seguente:
"1. La notifica va indirizzata all'autorità competente di destinazione utilizzando il documento di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, con copia al destinatario dei rifiuti e alle autorità competenti di transito. Il documento di accompagnamento deve essere rilasciato dall'autorità competente di destinazione.
Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di destinazione invia al notificatore una conferma scritta con copie alle competenti autorità di transito nella Comunità.
2. L'autorità competente di destinazione autorizza la spedizione solo in mancanza di obiezioni sue o delle altre autorità competenti interessate.
L'autorizzazione è subordinata alle eventuali condizioni di trasporto previste al paragrafo 5.
3. Entro 60 giorni dall'invio della copia della conferma, le autorità competenti di destinazione e di transito nella Comunità possono sollevare obiezioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.
Esse possono altresì richiedere un complemento di informazioni. Le obiezioni sono comunicate per iscritto al notificatore con copie alle altre autorità competenti interessate nella Comunità.
4. L'autorità competente di destinazione dispone di 70 giorni dalla spedizione della conferma per prendere la decisione di autorizzare la spedizione, con o senza condizioni, ovvero di rifiutarla. Essa può anche chiedere informazioni supplementari.
Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle competenti autorità di transito nella Comunità, al destinatario e agli uffici doganali di entrata nella Comunità.
L'autorità competente di destinazione prende la decisione non prima di 61 giorni dalla spedizione della conferma. Essa può, tuttavia, decidere prima di tale scadenza se è in possesso del consenso scritto delle altre autorità competenti.
L'autorità competente di destinazione concede l'autorizzazione apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.
5. L'autorità competente di destinazione e di transito nella Comunità dispone di un termine di 60 giorni a decorrere dall'invio della conferma per stabilire condizioni relative al trasporto dei rifiuti. Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore, con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente all'interno della zona di giurisdizione dell'autorità competente in questione.
6. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente di destinazione.
7. Quando ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data della spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore agli uffici doganali di ingresso nella Comunità.
Una copia oppure, se richiesto dalle autorità competenti, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.
Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.
8. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti che devono essere smaltiti il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, ad eccezione del certificato di cui al paragrafo 9.

9. Al più presto possibile e comunque entro 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti il destinatario invia sotto la sua responsabilità un certificato di smaltimento dei rifiuti al notificatore e alle altre autorità competenti interessate. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è ad esso allegato".
(49) Si veda la nota 46.
(50) Si tratta del Dm 3 settembre 1998, n. 370 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 48, 1/99).
(51) Il testo dell'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 46) è il seguente:
"*1. Tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo d'applicazione del presente regolamento sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26, nonché le spese di smaltimento o ricupero.*
2. Dette garanzie sono restituite quando è fornita la prova mediante:
- il certificato di smaltimento o di ricupero attestante che i rifiuti sono giunti a destinazione e sono stati smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti;
- l'esemplare T 5 compilato in conformità del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (Cfr. GU n. L 270 del 23.09.1987, p. 1) attestante che, in caso di transito attraverso la Comunità, i rifiuti sono usciti dalla Comunità.
3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate ai sensi del presente articolo. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri".
In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, si veda il Dm 3 settembre 1998, n. 370, recante "*Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti*".
(52) L'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 46) è il seguente:
"*1. Possono essere poste a carico del notificatore le opportune spese amministrative per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza e le spese ordinarie per analisi e controlli appropriati*".
(53) Il testo dell'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 46) è il seguente:
"*1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, telex e telefax delle autorità competenti e dei corrispondenti come pure il timbro delle autorità competenti.*
Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione qualsiasi modifica da apportare a tali informazioni.
2. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea.
La Commissione trasmette inoltre agli Stati membri i piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE".
(54) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 8, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(55) Si tratta del Dm 25 ottobre 1999, n. 471 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 60-61, 2-3/00).
(56) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 1, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(57) Il titolo del Dm 16 maggio 1989 è il seguente: "*Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del Dl 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del Dl 9 settembre 1988, n. 397*".
(58) Il titolo del Dpr 17 maggio 1988, n. 175 è il seguente: "*Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183*". Tale Dpr è stato integralmente abrogato (ad eccezione del suo articolo 20) dall'articolo 30, comma 1, Dlgs 17 agosto 1999, n. 334.

(59) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 2, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(60) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 2, comma 3, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(61) L'articolo 114, comma 9, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) ha stabilito che: "*Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere f) ed i) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione*".
(62) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 4, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(62-bis) Le parole ~~barrate~~ sono state soppresse dall'articolo 2, comma 5, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(63) Le parole in **arancione** sono state aggiunte dall'articolo 9, comma 1, legge 23 marzo 2001, n. 93.
(64) Il testo dell'articolo 18 *("Lottizzazione")*, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 *("Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie")* è il seguente:
"*2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati*".
La legge 47/1985 è stata abrogata dall'articolo 136 del Dlgs 6 giugno 2001, n. 378, con originaria decorrenza 1° gennaio 2002, poi posticipata dapprima al 30 giugno 2002 (dall'articolo 5-bis, Dl 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) e poi al 30 giugno 2003 (dall'articolo 2, Dl 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione).
Le disposizioni dell'articolo 18, comma 2 della legge 47/1985 sono ora contenute nell'articolo 30 del Dpr 380/2001, che al comma 2 così dispone: "*Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati*."
(65) Le soppressioni e le aggiunte evidenziate in **arancione** sono state apportate dall'articolo 9, comma 2, legge 23 marzo 2001, n. 93.
(66) Il testo dell'articolo 2748 *("Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche")*, secondo comma, del Codice civile è il seguente: "*I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente*".
(67) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 11, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(68) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 3, legge 23 marzo 2001, n. 93.
(69) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 6, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(70) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 4, legge 23 marzo 2001, n. 93.
(71) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 2, comma 7, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(72) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(73) Il testo dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 *("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa")* è il seguente:
"*1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola Regione interessata.*

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del Dpr 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità economia europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281".
(74) Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(75) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 3, comma 2, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(76) Si tratta del Dm 5 febbraio 1998, limitatamente ai rifiuti non pericolosi (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 41, 5/98). Si veda, anche, il Dm 11 marzo 1998, n. 141 ("*Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica*"); il Dm 25 febbraio 2000, n. 124 ("*Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/Ce del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Dpr 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22*"); e il Dm 12 giugno 2002, n. 161 ("*Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate*").
(76bis)La determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto sono state disciplinate col DmAmbiente 29 luglio 2004, n. 248, recante "*Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto*".
(76ter)Fino all'emanazione del relativo Dm attuativo vige la Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984.
(77) Si veda la nota 44.
(78) Per il solo recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi, si veda la nota 76.
(79) Si tratta del Dm 28 aprile 1998, n. 406 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 48, 1/99).
(80) Si veda la nota 20.
(81) Si veda la nota 44.
(82) Si veda la nota 41.
(83) Il titolo della legge 19 ottobre 1984, n. 748 è il seguente: "*Nuove norme per la disciplina dei*

fertilizzanti".
(84) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 3, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(85) Per il titolo si veda la nota 19.
(86) Il testo dell'articolo 17 *("Regolamenti")*, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per il titolo si veda la nota 19) è il seguente:
"*3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione*".
(87) Si veda la nota 46.
(88) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 4, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(89) Il titolo del Dl 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 è il seguente: "*Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente*".
(89-bis) Le parole in **viola** sono state aggiunte dall'articolo, 23 comma 1 lettera d della legge 31 luglio 2002, n. 179; lo stesso articolo ha soppresso le parole "Entro il 31 marzo 2002".
(89ter) Comma così modificato dapprima dall'articolo 52, comma 56 della legge 448/2001, e successivamente dall'articolo 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179. In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda il Dm 8 maggio 2003, n. 203 ("*Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo*").
(90) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 5, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(90bis) Il comma in questione, aggiunto dall'articolo 3, comma 5, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389, è stato abrogato dall'articolo 16, comma 1 del Dlgs 24 giugno 2003, n. 182, recante "Attuazione della direttiva 2000/59/Ce relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico".
(91) Il testo dell'articolo 14 *("Funzioni")* della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per il titolo si veda la nota 3) è il seguente:
"*1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:*
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali.
2. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici".
La legge 142/1990 è stata abrogata dall'articolo 274 del Dlgs 18 agosto 2002, n. 267 ("*Testo Unico delle*

leggi sull'ordinamento degli Enti locali").
L'articolo 19 dello stesso decreto corrisponde all'articolo 14 della legge 142/1990, e così dispone: "*1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:*
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La Provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali."
(92) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 3, comma 6, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(93) Il testo dell'articolo 15 *("Compiti di programmazione")*, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per il titolo si veda la nota 3) è il seguente:
"2. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali".
La legge 142/1990 è stata abrogata dall'articolo 274 del Dlgs 18 agosto 2002, n. 267 ("*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*").
(94) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 3, comma 7, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(95) Il testo dell'articolo 7 *("Dipartimenti di prevenzione")* del Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517 *("Modificazioni al Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 recante riordino della disciplina in materia sanitaria")* è il seguente:
"1. Le Regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attività di sanità

pubblica veterinaria.
2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del Cnr e dell'Enea.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici".
(96) Si veda la nota 89.
(96bis) Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri ha assunto la denominazione di Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma della legge 23 marzo 2001, n. 93 (la legge reca "*Disposizioni in campo ambientale*").
(97) Il testo dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 *("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale")* è il seguente:
"1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la Regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli Enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle Amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile".
(98) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 3, comma 8, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(99) Per il titolo si veda la nota 3.
(99bis)Si veda nota 76bis.
(100) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 3, comma 9, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(101) Per il titolo si veda la nota 3.
(101bis) Le parole in **viola** sono state aggiunte dall'articolo 21, comma 1, lettera e) della legge 31 luglio 2002, n. 179.

(102) Il testo dell'articolo 6 *("Autorità portuale")*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 *("Riordino della legislazione in materia portuale")*, nella sua formulazione attuale è il seguente:
"1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
(103) Il testo dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi")*, come integrato dalla legge 340/2000, dalla legge 15/2005 e dal Dl 35/2005 (convertito con modifiche nella legge 14 maggio 2005, n. 80), è il seguente:
"1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'àmbito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica

amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
6. Il Giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".
(104) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 3, comma 10, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(105) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 11, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(106) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 12, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(107) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle ~~barrate~~ dall'articolo 1, comma 13, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(108) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 3, commi 12 e 13, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(109) Per il titolo si veda la nota 3.
(110) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 3, comma 14, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(111) Per il titolo si veda la nota 3.
(112) Il testo dell'articolo 24 *("Convenzioni")* della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per il titolo si veda la nota 3) è il seguente:
"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i Comuni e le Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti".
La legge 142/1990 è stata abrogata dall'articolo 274 del Dlgs 18 agosto 2002, n. 267 ("*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*").
(113) Si veda la nota 112.
(114) Si veda la nota 112.
(115) Il testo dell'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 *("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica")* è il seguente:
"29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per

l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle Regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" - si tratta del Dm 18 luglio 1996 (si veda "Rifiuti - Bollettino di informazione normativa n. 25, 12/96).
(115bis)Si veda anche Dm 18 luglio 1996 (si veda *Rifiuti Bollettino di informazione normativa* n. 25, 12/96.
(116) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 2, legge 23 marzo 2001, n. 93.
(117) Il titolo della legge 28 agosto 1989, n. 305 è il seguente: "*Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente*". Il programma è stato soppresso ad opera dell'articolo 68, Dlgs 31 marzo 1998, n. 112 e le relative funzioni sono state assegnate alle Regioni dal successivo articolo 73.
(118) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 4, comma 1, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(118bis)Si tratta del Dm 18 aprile 2000, n. 309 (si veda *Rifiuti Bollettino di informazione normativa* n. 70, 1/01)
(119) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle ~~barrate~~ dall'articolo 4, comma 2, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(120) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 4, commi 3, 4 e 5, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(120bis) Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'osservatorio di cui al presente comma è stato approvato con Dm 18 aprile 2000, n. 309 ("*Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22*").
(121) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 17, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(122) Il testo dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (per il titolo si veda la nota 97) è il seguente:
"4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali".
(123) Per il titolo si veda la nota 89.
(124) Il titolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è il seguente: "*Protezione delle bellezze naturali*".
(125) Il titolo del Dl 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 è il seguente: "*Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*".
(126) Si veda la nota 125.
(127) La direttiva 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989 concerne la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.
La direttiva 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, concerne la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
La direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 concerne l'incenerimento dei rifiuti pericolosi.
L'articolo 18 direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti stabilisce che tali direttive saranno abrogate a decorrere dal 28 dicembre 2005.
(127-bis) Si tratta del Dm 1° aprile 1998, n. 141 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*"

n. 42, 6/98).
(127-ter) L'articolo 28, comma 2 del Dlgs 22/1997 è stato abrogato dall'articolo 17, comma 6, del Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 (recante "*Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti*") con decorrenza 27 marzo 2003; lo stesso provvedimento ha abrogato, con la stessa decorrenza, anche il Dm 1° aprile 1998, n. 141.
(127quater) L'articolo 10, comma 5 del Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 ha statuito che "*In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento n. 761/01/Ce, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni 8 anni*".
In materia di realizzazione ed esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti, l'articolo 4, comma 10 del Dlgs 11 maggio 2005, n. 133 ha statuito che "*In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni otto anni*.".
In materia di realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento, l'articolo 5, comma 10 del Dlgs 11 maggio 2005, n. 133 ha statuito che "*In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (Ce) 761/2001, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni otto anni*.".
(128) Il comma in **neretto** è stato sostituito a quello ~~barrato~~ dall'articolo 4, comma 6, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(129) Per il titolo si veda la nota 102.
(130) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 4, comma 7, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(131) Il Dl 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 *("Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti")* è stato abrogato dall'articolo 56, comma 1, lettera *d)* del presente decreto ad eccezione degli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter,* 1-*quater*, 1-*quinquies* e 14, comma 1.
(132) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle ~~barrate~~ dall'articolo 1, comma 19, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(132bis) L'articolo 30, comma 4 del Dlgs 22/1997 è stato dichiarato contrario al diritto Ue dalla sentenza Corte di Giustizia Ue 9 giugno 2005, causa C-270/03. Secondo la Cdge, la Repubblica italiana, permettendo alle imprese, in forza dell'articolo 30, comma 4, del Dlgs 22/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426:
- di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare senza obbligo di essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, e
- di trasportare i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 chilogrammi e i 30 litri al giorno, senza obbligo di essere iscritte al medesimo Albo,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/Cee, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/Cee.
(133) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 4, comma 8, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(134) Ad oggi, sono stati emanati il "*Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti*" di cui al Dm 28 aprile 1998, n. 406 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 48, 1/99); ed il Dm 5 febbraio 2004 ("*Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto*").
(135) Si veda la nota 131.
(136) Il titolo della legge 11 novembre 1996, n. 575 è il seguente: "*Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti*".
(137) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 4, comma 9, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(138) Si veda la nota 131.

(139) Il testo dell'articolo 22 *("Servizi pubblici locali")* della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per il titolo si veda la nota 3) è il seguente:
"1. I Comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province sono stabiliti dalla legge.
3. I Comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati".
La legge 142/1990 è stata abrogata dall'articolo 274 del Dlgs 18 agosto 2002, n. 267 ("*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*").
(140) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 4, commi 10 e 11, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(141) Il titolo del Dpr 9 maggio 1994, n. 407 è il seguente: "*Regolamento recante modificazioni al Dpr 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*".
(142) Il Dpr 10 settembre 1982, n. 915 *("Attuazione delle Direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi")* è stato abrogato dall'articolo 56, comma 1, lett. *b)* del presente decreto.
(143) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 4, comma 12, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(144) Il Dm 21 giugno 1991, n. 324 *("Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione")* è stato abrogato e sostituito dal Dm 28 aprile 1998, n. 406 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 48, 1/99).
(145) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 4, commi 13 e 14, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(146) Lettera aggiunta dall'articolo 4, comma 15, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(147) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 16, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(148) Il testo dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (e successive modifiche; per il titolo si veda la nota 103) è il seguente:
"1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20".
(148bis) Comma così aggiunto dall'articolo 21, comma 1, lettera e) della legge 31 luglio 2002, n. 179.
(149) Per i rifiuti non pericolosi si tratta del Dm 5 febbraio 1998 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di*

informazione normativa" n. 41, 5/98). Per i rifiuti pericolosi si tratta del Dm 12 giugno 2002, n. 161 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 89, 10/02).
(150) Si veda la nota 127.
(151) Il titolo del Dm 16 gennaio 1995 è il seguente: "*Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dai residui derivanti da cicli di produzione o di consumo*". Abrogato dal Dm 12 giugno 2002, n. 161 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 89, 10/02).
(152) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 21, comma 2, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Comunitaria '95-'97).
(153) **Lista verde** dei rifiuti (Allegato II al Regolamento CEE n. 259/93 e successive modifiche) - per l'argomento si veda la nota 46.
(153bis)Si tratta del Dm 21 luglio 1998, n. 350 (si veda *Rifiuti Bollettino di informazione normativa* n. 46-11/98)
(154) Il titolo del Dpr 24 maggio 1988, n. 203 è il seguente: "*Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme i materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183*".
(155) Si veda la nota 148.
(156) Per i rifiuti non pericolosi si tratta del Dm 5 febbraio 1998 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 41, 5/98). Per i rifiuti pericolosi si tratta del Dm 12 giugno 2002, n. 161 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 89, 10/02).
(157) La direttiva 83/189/Cee del Consiglio del 28 marzo 1983 e successive modificazioni prevedeva una procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Il provvedimento in questione è stato abrogato dall'allegato III, parte A della direttiva 98/34/Ce ("*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione*").
(158) Il testo dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi, è il seguente:
"*1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non è applicabile ai rifiuti pericolosi oggetto della presente direttiva.*
2. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro può dispensare dall'articolo 10 della presente direttiva gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva:
- qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisisti necessari per effettuare forme diverse di ricupero e
- qualora i tipi o le quantità di rifiuti di metodi di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.
3. Gli stabilimenti o le imprese di cui al paragrafo 2 sono registrati presso le autorità competenti.
4. Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di cui al suddetto paragrafo sono comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati membri. Alla luce di tali consultazioni la Commissione propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE".
(159) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle ~~barrate~~ dall'articolo 4, comma 17, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(160) In ordine ai rifiuti non pericolosi, il Dm 5 settembre 1994 è stato abrogato e sostituito dal Dm 5 febbraio 1998. In ordine, invece, ai rifiuti pericolosi, il provvedimento è stato abrogato dal Dm 12 giugno 2002, n. 161.
(161) In ordine ai rifiuti non pericolosi, il Dm 16 gennaio 1995 è stato abrogato e sostituito dal Dm 5

febbraio 1998. In ordine, invece, ai rifiuti pericolosi, il provvedimento è stato abrogato dal Dm 12 giugno 2002, n. 161.
(162) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 4, commi 18 e 19, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(163) Il testo dell'articolo 15, lettera *a)* del Dpr 24 maggio 1988, n. 203 (per il titolo si veda la nota 154) è il seguente:
"1. Sono sottoposti a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti".
(163bis)Lettera soppressa dall'articolo 7, comma 11 del Dl 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n. 16.
(164) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 20, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(165) La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 è relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio.
(166) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle ~~barrate~~ dall'articolo 5, comma 1, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(167) Per il titolo si veda la nota 3.
(168) Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 2, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(169) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 5, commi 3, 4 e 5, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(169bis) Il secondo periodo dell'articolo 36, comma 5 è stato soppresso dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge Comunitaria 2002).
(170) Per il titolo si veda la nota 22.
(171) Si veda la nota 31.
(172) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 5, comma 6, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(173) Si veda la nota 165.
(174) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 7, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(174-bis) Le parole ~~barrate~~ sono state soppresse dall'articolo 23, comma 1 lettera g) della legge 31 luglio 2002, n. 179.
(175) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle ~~barrate~~ dall'articolo 4, comma 24, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(176) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle ~~barrate~~ e aggiunte dall'articolo 5, comma 8, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(176-bis) Le parole ~~barrate~~ sono state soppresse dall'articolo 23, comma 1 lettera h) della legge 31 luglio 2002, n. 179.
(177) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 9, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(178) Gli Statuti sono relativi a ciascun materiale di imballaggio e sono sei: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro. I relativi Statuti sono stati approvati con sei distinti decreti tutti emanati il 15 luglio 1998 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 44, 8-9/98).
(179) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle ~~barrate~~ dall'articolo 5, commi 10 e 11, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(179-bis) Testo così modificato dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione".
(179-ter) Comma così modificato dall'articolo 52, comma 56 , legge 448/2001.
(179-quater) Le parole ~~barrate~~ sono state soppresse dall'articolo 23, comma 1 lettera i) della legge 31 luglio 2002, n. 179.
(180) Comma aggiunto dall'articolo 9, legge 21 novembre 2000, n. 342 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 70, 1/01). L'articolo 12, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) ha stabilito che tale trattamento fiscale "*è esteso alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT),*

nonché dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti".
(181) Tale accordo è stato stipulato l'8 luglio 1999 e, scaduto in data 31 dicembre 2003, è stato sostituito da quello siglato il 14 dicembre 2004 a Roma, che sarà valido per 5 anni (fino al 2008). Il nuovo accordo Anci-Conai prevede: promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale; riconoscimento di maggiori corrispettivi ai Comuni; promozione degli accordi volontari e territoriali; la possibilità di attuare (se funzionale ed economica), la raccolta differenziata promiscua di rifiuti di imballaggio ed altre frazioni merceologiche similari. Inoltre, l'accordo: sostiene l'utilizzo di materiali riciclati nella produzione di manufatti; impegna il Conai a non limitarsi agli obiettivi minimi stabiliti dall'Unione europea e la Pa ad incentivare gli acquisti verdi (Gpp); rinnova l'impegno allo sviluppo della Rd nelle zone svantaggiate.
(182) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle ~~barrate~~ dall'articolo 5, commi 12 e 13, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(183) Le parole in **arancione** sono state aggiunte dall'articolo 10, comma 2, legge 23 marzo 2001, n. 93.
(184) Si tratta del Dm 29 ottobre 1997, mai pubblicato in G.U. (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 36, 12/97).
(185) Comma soppresso dall'articolo 10, comma 3, legge 23 marzo 2001, n. 93.
(186) Si veda la nota 21.
(187) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 5, comma 14, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(188) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 20, legge 9 dicembre 1998, n. 426. In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda il Dm 4 agosto 1999 ("*Determinazione, ai sensi dell'articolo 41, comma 10-bis, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonché delle condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori*"; si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 56, 10/99). Il termine di validità biennale del Dm, ivi previsto, è ormai scaduto.
(189) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle ~~barrate~~ dall'articolo 5, comma 15, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(190) Lettera soppressa dall'articolo 1, comma 21, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(191) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle ~~barrate~~ dall'articolo 5, comma 17, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(192) Si veda la nota 165.
(193) Il testo dell'articolo 9 *("Requisiti essenziali")* della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio è il seguente:
"*1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II.*
2. Dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1 gli Stati membri presumono che sano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato Il, quando gli imballaggi sono conformi:
a) alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;
b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per i settori cui si riferiscono tali norme non esistono norme armonizzate.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali di cui al paragrafo 2, lettera b), che considerano conformi ai requisiti di cui al presente articolo. La Commissione comunica immediatamente tali testi agli altri Stati membri.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste norme. La Commissione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
4. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui al paragrafo 2 non soddisfano completamente i requisiti essenziali definiti al paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato solleva la questione dinanzi al comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE, indicandone le

ragioni. Il comitato formula senza indugio il suo parere.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione informa gli Stati membri sull'eventuale necessità di ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3".
(194) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle ~~barrate~~ dall'articolo 5, comma 18, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(194bis)Si veda la decisione 2001/171/Ce relativa alle condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti stabiliti nella direttiva 94/62/Ce relativa agli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
(194ter)Ex articolo 20, comma 6 del Dlgs 25 luglio 2005, n. 151 (recante "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)***,*** le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del Dlgs 22/1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 151/2005.
(195) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 6, comma 1, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(196) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 15, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(196bis) L'articolo 45 del Dlgs 22/1997 è stato abrogato dall'articolo 16 del Dpr 15 luglio 2003, n. 254 (recante "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179").
(197) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 6, comma 2, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(198) Si tratta del Dm 26 giugno 2000, n. 219 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 67, 10/00).
(199) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 6, comma 3, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(199bis)In attuazione di quanto disposto nel presente comma, si veda il Dm 26 giugno 2000, n. 219, recante "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22" (provvedimento poi abrogato dall'articolo 16 del Dpr 15 luglio 2003, n. 254).
(199ter)L'articolo 2, comma 1 bis, Dl 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni, in legge 16 novembre 2001, n. 405 ha stabilito che "*Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto ecc. ecc.*"
L'articolo 16 del Dpr 15 luglio 2003, n. 254 ha disposto l'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione del decreto-legge 347/2001. L'abrogazione è da intendersi riferita al comma 1bis dell'articolo 2.
(199quater) A decorrere dal 22 agosto 2003, data di entrata in vigore del Dlgs 24 giugno 2003, n. 209 (recante "*Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso*") le disposizioni dell'articolo 46 del Dlgs 22/1997 non si applicano ai veicoli fuori uso e ai veicoli (cioè - articolo 3, comma 1, lettera a del Dlgs 209/2003 - "i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/Cee, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/Ce, con esclusione dei tricicli a motore").
(200) La rubrica è stata così sostituita dall'articolo 6, comma 4, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389. Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 6, commi da 5 a 10, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(201) Il testo degli articoli 923, 927, 928 e 929 del Codice civile è il seguente:
"articolo 923 (Cose suscettibili di occupazione). "Le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca";
"articolo 927 (Cose ritrovate). "Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento";
"articolo 928 (Pubblicazione del ritrovamento). "Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta";
"articolo 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata). "Trascorso un anno dall'ultimo giorno della

pubblicazione senza che presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse".
(202) Si tratta del Dm 22 ottobre 1999, n. 460 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 63, 5/00).
(203) Il testo dell'articolo 103 *("Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi")*, comma 1, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche *("Nuovo Codice della Strada")* è il seguente:
"La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del Pra, entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla emolizione la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del Pra ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il Pra e il Dipartimento per i trasporti terrestri".
(204) Comma modificato dall'articolo 6, comma 11, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(205) Per il titolo si veda la nota 203.
(206) Il testo dell'articolo 159 *("Rimozione e blocco dei veicoli")* del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche (per il titolo si veda la nota 203) è il seguente:
"1. Gli organi di polizia, di cui all'articolo 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali.".
(207) Il testo dell'articolo 215 *("Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo")*, comma 4,

del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche (per il titolo si veda la nota 203) è il seguente:
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto".
(208) Si veda la nota 203.
(209) I commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies* sono stati aggiunti dall'articolo 6, comma 12, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(210) Il titolo della legge 5 febbraio 1992, n. 122 è il seguente: "*Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione*".
(211) Il testo dell'articolo 80 ("*Revisioni*") del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche (per il titolo si veda la nota 203) è il seguente:
"*1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.*
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subìto gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al

massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro

della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
(211bis) In analogia con CONAI e COBAT, l'articolo 12, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) ha stabilito che gli avanzi di gestione del Consorzio non sono soggetti a tassazione purché non vi sia distribuzione di utili ai soci oppure la ripartizione del patrimonio finale in corso di liquidazione del consorzio medesimo.
(212) Si tratta del Dm 15 luglio 1998 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 45, 10/98 e nota 180).
Lo statuto approvato dal Dm in questione è stato sostituito da quello approvato con DmAmbiente 5 aprile 2004.
(213) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle ~~barrate~~ dall'articolo 6, comma 13, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(213bis) Per la fissazione del contributo di riciclaggio si veda il Dm 27 novembre 2003, recante "Fissazione del contributo di riciclaggio, ai sensi dell'articolo 47, comma 9, lettera d), del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22".
(214) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 22, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(214bis)Per il differimento della decorrenza degli obblighi di cui al presente comma si veda l'articolo 10-bis del Dl 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2004, n. 47 (l'articolo reca "Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico"), che così dispone:
"*1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari di carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.*
2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonché presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di disinquinamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.
4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso".
(215) Si tratta del Dm 15 luglio 1998 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 45, 10/98).
(216) La pubblicazione è stata effettuata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 12 agosto 1998 n. 187.

(217) Si veda la nota 142.
(218) Il titolo del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507 è il seguente: "*Revisioni ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale*".
(219) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle ~~barrate~~ dall'articolo 33, comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000; si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 49, 2/99). A seguito di tale modifica, di quelle apportate dalla medesima legge 488/1999, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 al Dpr 27 aprile 1999, n. 158, il sistema tariffario dovrà essere avviato entro il 1° gennaio 2006 dai Comuni che nel 1999 hanno raggiunto un tasso di copertura del costo del servizio superiore all'85% e dai Comuni nei quali la citata percentuale oscilla tra il 55% e l'85%; entro il 1° gennaio 2008 dai Comuni che presentano tale percentuale in misura inferiore al 55%. Invece, i Comuni con meno di 5.000 abitanti dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2008 a prescindere dal grado di copertura dei costi raggiunto.
Prima di tale ultima modifica, il termine originario del 1° gennaio 1999 era stato prorogato al 1° gennaio 2000 (articolo 1, comma 28, legge 9 dicembre 1998, n. 426).
(219bis)Si veda Dm 17 gennaio 2000 recante "*Approvazione dei modelli di certificazione di Province, Comuni e Comunità montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per gli anni 2000, 2001 e 2002*"*;* e il DmInterno 23 dicembre 2003, recante "*Approvazione dei modelli di certificazione di Province, Comuni e Comunità montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per gli anni 2003, 2004 e 2005*".
(220) Comma inserito dall'articolo 33, comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000).
(221) Il titolo del Dpr 27 aprile 1999, n. 158, modificato dall'articolo 33, comma 6, legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000), è il seguente: "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*" (si veda *Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 55, 8-9/99).
(222) Comma aggiunto dall'articolo 33, legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000).
(223) Il metodo normalizzato è contenuto nel Dpr di cui alla nota 221.
(224) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 27, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(225) Il titolo del Dpr 29 settembre 1973, n. 602 è il seguente: "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*". L'obbligo della formula "non riscosso per riscosso" è stato abrogato dall'articolo 2, Dlgs 22 febbraio 1999, n. 37 sul "*Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c) della legge 28 settembre 1998, n. 337, pubblicato sulla Gu n. 46 del 25 febbraio 1999*".
(226) Il titolo del Dpr 28 gennaio 1988 n. 43 è il seguente: "*Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657*".
(227) Il testo dell'articolo 19 *("Istituzione e disciplina del tributo")* del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504 *("Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421")* è il seguente:
"1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle Province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni

vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai Comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli articoli 286 e 290 del Tufl, approvato con Rd 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra Comuni e Province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della Provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
(227bis) La circolazione in Europa della moneta unica ha determinato la necessità di provvedere alla conversione delle Lire in euro. È opportuno perciò rammentare l'articolo 51, Dlgs 213/1998 che così recita:
"1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.".
(228) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(229) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 4, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(230) Le parole ~~barrate~~ sono state soppresse dall'articolo 7, comma 5, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(231) Il testo dell'articolo 444 *("Applicazione della pena su richiesta")* del Codice di procedura penale è il seguente:
"1. L'imputato e il Pubblico ministero possono chiedere al Giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del Codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il Giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [C.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte civile, il Giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [C.p. 163]. In questo caso il Giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta".
(232) Le parole ~~barrate~~ sono state soppresse dall'articolo 7, comma 6, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(233) Le parole ~~barrate~~ sono state soppresse dall'articolo 1, comma 24, legge 9 dicembre 1998, n. 426. Il termine ~~(propri)~~ è stato soppresso dall'articolo 7, comma 7, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(234) Si veda la nota 231.
(235) Le parole ~~barrate~~ sono state soppresse dall'articolo 7, comma 8, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(236) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 9, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389. Le parole ~~barrate~~ sono state sostituite con le seguenti "*47, commi 11 e 12, e 48, comma 9*" ad opera dall'articolo 4, comma 25, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(236-bis). Tale termine è stato prorogato dapprima dal Dl 16 luglio 2001, n. 286 (convertito in legge 335/2001) che così dispone: "*il termine di cui al comma 6-ter, dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è prorogato al 31 ottobre 2001*."; e poi dall'articolo 10 del Dl 24 dicembre 2003, n. 355 (convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2004, n. 47) che così dispone: "*La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi*.".
(237) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 4, legge 23 marzo 2001, n. 93.
(238) Le parole da "*Chiunque*" fino a "*pericolosi*" sono state aggiunte dall'articolo 7, comma 10, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389. L'articolo 114, commi 7 e 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) ha stabilito che:
"*7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in vigore.*
8. La disposizione di cui al comma 7 non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali".
(239) Le parole da "*Con*" fino a "*ambientale*" sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 25, legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il testo dell'articolo 444 C.p.p. si veda la nota 231.
(240) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 7, comma 11, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(241) Si veda la nota 22.
(242) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 7, commi 12 e 13, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(243) Il testo dell'articolo 483 *("Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico")* del Codice

penale è il seguente:
" Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provato la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi".
(244) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle in ~~barrato~~ dall'articolo 7, comma 14, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.

(245) **Lista ambra** **e** **lista rossa** **dei rifiuti** (Allegati III e IV al Regolamento Cee n. 259/93 e successive modifiche) - per l'argomento si veda la nota 46.
(246) Il testo dell'articolo 26 del regolamento Cee n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 46) è il seguente:
"1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
a) effettuata senza ce la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:
a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti,
entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.
In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/Cee.
5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito".
(246bis) *Il comma 1 dell'articolo 53 è stato così sostituito dall'articolo 14 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge Comunitaria 2001)*
(247) Si veda la nota 231.
(248) Le parole in **neretto** sono state sostituite a quelle ~~barrate~~ dall'articolo 7, comma 15, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(249) I testi degli articoli 28, 30, 32-*bis* 32-*ter* e 33 del Codice penale sono i seguenti:
"Articolo 28. Interdizione dai pubblici uffici.
L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1. del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2. di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
3. dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4. dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7. della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.
La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi".
La Corte costituzionale, con sentenza 7-13 gennaio 1966, n. 3 (Gazzetta ufficiale 15 gennaio 1966, n. 12), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, secondo comma, n. 5, C.p., limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro; inoltre, a norma dell'articolo 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dello stesso articolo 28 C.p., nei limiti di cui sopra e, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 113 (Gazzetta ufficiale 20 luglio 1968, n. 184), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, secondo comma, n. 5, C.p., per quanto attiene alle pensioni di guerra.
A seguito della prima delle due sentenze della Corte costituzionale, ora citate, è stata emanata la legge 8 giugno 1966, n. 424, che abroga norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico.

"Articolo 30. Interdizione da una professione o da un'arte".
L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.
L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge".
"Articolo 32-bis. Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".
"Articolo 32-ter. Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni".
"Articolo 33. Condanna per delitto colposo.
Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.
Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena

inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria".
(250) Si veda la nota 231
(251) Articolo aggiunto dall'articolo 22, legge 23 marzo 2001, n. 93.
(252) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 4, comma 26, legge 9 dicembre 1998, n. 426. Il termine 31 dicembre 1998 è stato prorogato al 28 febbraio 1999 dal Dl 28 dicembre 1998, n. 452, convertito dalla legge 22 febbraio 1999, n. 35 (si veda "*Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*" n. 49, 2/99).
(253) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 7, comma 16, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(254) Il titolo della legge 24 novembre 1981, n. 689 è il seguente: "*Modifiche al sistema penale*". Tale legge è stata modificata dal Dlgs 30 dicembre 1999, n. 507.
(255) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 7, comma 17, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(256) Il testo dell'articolo 23 ("*Giudizio di opposizione*") della legge 24 novembre 1981, n. 689 (per il titolo si veda la nota 254), come modificato dall'articolo 99, Dlgs 30 dicembre 1999, n. 507 è il seguente:
"*Il Giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per Cassazione.*
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il Giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza .
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del Codice di procedura civile.
L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il Giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il Giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il guidice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il Giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta . Nel giudizio di opposizione davanti al Giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del Codice di procedura civile.
Il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per Cassazione".
(257) Articolo aggiunto dall'articolo 7, comma 18, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(258) Il titolo della legge 20 marzo 1941, n. 366 è il seguente: "*Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani*".
(259) Si veda la nota 142.
(260) Il testo degli articoli 7, 9 e 9-*quinquies* del Dl 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con

modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 (per il titolo si veda la nota 21) è il seguente:
"Articolo 7 (Impianti di iniziativa pubblica).
1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in Consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio nonché l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e può adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.
2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.
3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a Comuni, Province e loro Consorzi, nonché ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria espletata dalla Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economicofinanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonché la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui, secondo i criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente.
In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorità alla predetta restituzione.
4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonché delle autorizzazioni previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è di dieci anni".
"Articolo 9 (Personale).
1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici. Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente".
"Articolo 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste).

1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.
2. È istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il Consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.
3. Al Consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.
4. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.
6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attività di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al Consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3.
7. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al Consorzio i proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo: le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del Consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti".
(261) Il testo degli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 14, comma 1, del Dl 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 (per il titolo si veda la nota 131) è il seguente:
"Articolo 1.
1.I Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per

l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.
2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi".
"Articolo 1-bis.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle Regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.
2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.
3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.
4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le Regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento".
"Articolo 1-ter.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.
2. Le Regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.
3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3-bis.
4. Entro i successivi centocinquanta giorni le Regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità".
"Articolo 1-quater.
1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui

all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione".
"Articolo 1-quinquies.
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Giacimenti ambientali' e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale'".
"Articolo 14, comma 1.
Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concessi in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità".
(262) Il titolo del Dl 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45 è il seguente: *"Disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali".*
(263) L'articolo 29-*bis* della legge 29 ottobre 1993, n. 427 riguarda il contributo di riciclaggio sul polietilene.
(264) Il testo dell'articolo 103, Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (*"Nuovo Codice della Strada"*) riguarda gli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
(265) Lettera aggiunta dall'articolo 7, comma 19, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(266) Il testo dell'articolo 5, comma 1, Dpr 8 agosto 1994 riguarda l'armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al Dpr 10 settembre 1982, n. 915.
(267) Lettera aggiunta dall'articolo 7, comma 19, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(268) Il testo dell'articolo 17 *("Regolamenti")*, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per il titolo si veda la nota 19) è il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
(269) Si veda la nota 268.
(270) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 20, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(271) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 7, comma 21, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(272) Per il titolo si veda la nota 3.
(273) Si veda la nota 142.
(274) Si veda la nota 160.
(275) Le parole in **neretto** sono state aggiunte dall'articolo 49, comma 2, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999), in sostituzione di quelle inserite dall'articolo 1, comma 14, legge 9 dicembre 1998, n. 426, le quali così recitavano *"entro e non oltre il 31 dicembre 1998"*. Tali ultime parole a loro volta sostituivano quelle originarie che così recitavano: *"entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso";* successivamente modificate in *"entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6"* dall'articolo 7, comma 22, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(276) Si veda la nota 160.
(277) Si vedano le note 151 e 161.

(278) Le parole ~~barrate~~ sono state soppresse dall'articolo 7, comma 23, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(279) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 24, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(280) Il testo dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 *("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale")* è il seguente:
"1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337del 27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto".
(281) Il testo dell'articolo 1 *("Categorie di opere")*, lettera *i)*, del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377 *("Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale")* è il seguente:
"i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra".
(282) Comma aggiunto dall'articolo 7, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(283) Per il titolo si veda la nota 83.

(284) Si vedano le note 180 e 260.
(285) Il testo dell'articolo 11 *("Consorzio obbligatorio degli oli usati")* del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 95 *("Attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli oli usati")* è il seguente:
"1. Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti. Le quote di partecipazione sono determinate di anno in anno in proporzione alle quantità di basi lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno precedente.
2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto e da norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo comma 10, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine.
5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 6.
6. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del l'ambiente e del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del Consorzio.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consorzio provvede ad apportare allo statuto vigente tutte le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente decreto. Con il decreto che approva il nuovo statuto il Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può apportare le modifiche eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili. Nel caso di mancata adozione del nuovo statuto da parte del Consorzio nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro l'ulteriore termine massimo di giorni quindici, adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nuovo statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili.
8. Lo statuto prevede, in particolare, che sono organi del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati:
il presidente e il vicepresidente;
il consiglio di amministrazione;
il collegio sindacale.
Il consiglio di amministrazione è composto di sedici membri.
Di esso fanno parte il presidente, il vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'articolo 2459 Codice civile, uno ciascuno dai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze, nonché da due espressi esclusivamente dai soci che immettono in consumo oli rigenerati.
Il collegio sindacale è composto di cinque membri, dei quali tre, nominati ai sensi dell'articolo 2459 Codice civile, uno ciascuno dai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di società a ciò autorizzata ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale. Esso è tenuto a:
a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati;

b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espletare direttamente le attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle Province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alla quantità di oli lubrificanti immessi al consumo;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione;
e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorità previste dall'articolo 3 comma 3;
f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione di beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta.
11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati può svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del Consorzio stesso".
(286) Si veda la nota 261.
(287) Si veda la nota 260.
(288) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 25, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.
(289) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 27, legge 9 dicembre 1998, n. 426.